



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona

Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733 Codice
fiscale e Partita IVA 01695750198

Pec: comunepiadenadrizzona@pec.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MONUMENTO NATURALE “I LAGAZZI” IN COMUNE DI PIADENA DRIZZONA ISTITUITO CON D.G.R. 11 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20657



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27/07/2026

IL SINDACO
f.to dott.ssa Ferrari Federica

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Vighi Alessandra

Premessa

I Lagazzi del Vho sono uno dei pochi angoli della pianura cremonese rimasti allo stato naturale, tanto che nel 2005 Regione Lombardia li ha dichiarati “Monumento Naturale”. Si tratta di una bassura allungata, localmente definita gambina, che corrisponde a una parte di un antico alveo fluviale, forse un ramo del fiume Oglio o di un suo affluente, ormai completamente interrato. L’area è oggi percorsa dal fosso Lagazzo e parzialmente occupata da un bosco igrofilo, dominato da salici bianchi e punteggiato da pioppi, e da un canneto di fragmiti e carici. I Lagazzi sono inoltre una vera e propria “oasi” per la fauna selvatica, soprattutto per le specie legate agli ambienti umidi (libellule, farfalle, anfibi, uccelli e piccoli roditori).

L’area, accanto al rilevante interesse geomorfologico, paesaggistico e naturalistico, ospita l’importante insediamento palafitticolo dell’età del Bronzo che fu oggetto di scavo già alla fine del XIX secolo da parte di Antonio Parazzi, che pubblicò tra l’altro sul Bullettino di Paletnologia Italiana una dettagliatissima sezione del deposito archeologico. Le ricerche sono state poi riprese tra il 1982 e il 1986 dalla allora Soprintendenza Archeologica della Lombardia (Dott.ssa Laura Simone) in collaborazione con l’Università di Genova (Prof. Santo Tinè). Il villaggio, databile tra l’Antica e la Media età del Bronzo (1800 – 1500 a.C. circa), sorgeva sulle rive di uno stagno che occupava la bassura. Antonio Parazzi aveva scavato una trincea lunga 60 m sulla sponda orientale, trovando i resti di singole abitazioni distanti sei metri l’una dall’altra, costruite in fasi diverse e con le tracce di un episodio di incendio. Sovrapponendo i dati del Parazzi con quelli degli scavi recenti si delinea un abitato di poco più di due ettari formato da nuclei tra loro distanziati.

Il ritrovamento di numerosi vasi interi o perfettamente ricostruibili fa pensare ad una loro caduta in acqua o nel fango torboso che ne ha permesso la conservazione. I resti in legno, analizzati con il metodo del radiocarbonio, sono stati datati tra il 1692 e il 1430 a.C. e quindi dovrebbero corrispondere alla seconda fase abitativa.

I materiali rinvenuti sono in gran parte ceramici e sono composti sia da vasi di impasto fine per servire e consumare cibo e bevande (tazze, scodelle, boccali, bicchieri, anfore e brocche) sia da vasi di impasto grossolano per cucinare e conservare gli alimenti o per particolari lavorazioni come i colini. Sono documentati manufatti in osso-corno come le zappe e rare punte di freccia, nonché preziosi oggetti in bronzo, tra i quali spicca una lunga ascia di un tipo diffuso nella Germania meridionale e un collare a capi aperti. Di grande importanza è la collana in ambra che le analisi rivelano di provenienza baltica. Tra i resti animali rinvenuti le specie domestiche prevalgono nettamente su

quelle selvatiche: la caccia era quindi un'attività secondaria e complementare all'allevamento. La pecora e la capra sono le specie più rappresentate, seguite dai bovini e dai suini. I bovini ed i caprovini erano perlopiù abbattuti in età adulta per la necessità di sfruttare le proprietà secondarie (forza-lavoro, latte, carne per i bovini; latte, lana e carne per gli ovini); i suini invece erano abbattuti in età giovanile dal momento che erano allevati solo per il consumo di carne. Anche il cane poteva avere interesse alimentare. La caccia era dunque un'attività limitata e sicuramente stagionale che forniva integrazione ad un'economia prettamente agricola. Anche la pesca integrava la dieta dei primi abitanti: sono stati trovati resti di lucci, tinche, scardole e cavedani. Venivano inoltre raccolte a scopo alimentare diverse specie di molluschi di acqua dolce.

I materiali rinvenuti ai Lagazzi sono esposti presso il Museo Archeologico Platina posto nella piazza centrale di Piadena Drizzona, altri materiali sono conservati presso i Musei Civici di Milano e al MUCIV di Roma.

Siti palafitticoli preistorici dell'Arco Alpino

Il fenomeno delle palafitte ha caratterizzato l'area intorno alla Alpi in vari momenti della storia umana. Lungo le rive dei laghi e dei fiumi, negli stagni, nelle paludi i siti palafitticoli ci sono ancora, grazie a particolari condizioni ambientali, e costituiscono monumenti unici di straordinaria importanza scientifica per la ricostruzione storica, economica e naturalistica.

Su queste premesse nel giugno del 2011 il sito seriale transnazionale "Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino" è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale (World Heritage List) promossa dall'UNESCO. Si tratta di un sito complesso, che coinvolge, oltre all'Italia, la Svizzera (che ha promosso la candidatura), la Francia, la Germania, l'Austria e la Slovenia. Dei circa 1000 villaggi palafitticoli conosciuti, dopo un'attenta selezione, solo 111 sono stati inseriti nel sito seriale e coprono un arco di tempo che dal Neolitico giunge sino all'età del Ferro (5000-500 a.C.).

L'iscrizione ha sottolineato l'unicità di questi contesti, ma anche la loro fragilità, impegnando gli Stati alla loro conservazione per le generazioni future. Gli abitati palafitticoli consentono infatti di ricostruire numerosi aspetti della vita quotidiana nel mondo antico. La forte umidità, o l'immersione nell'acqua, hanno permesso la conservazione di materiali organici che solitamente nei nostri climi non si mantengono: strutture e manufatti in legno, intrecci e tessuti. I resti di piante e pollini consentono di ricostruire l'ambiente naturale, le tecniche agricole, nonché la dieta dei nostri antenati. Altre importanti informazioni riguardano la lavorazione dei metalli e la nascita di una rete di contatti e flussi culturali a livello europeo.

Del sito seriale transnazionale “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” fanno parte 19 abitati palafitticoli italiani, ubicati in 5 regioni dell’Italia settentrionale: 10 si trovano in Lombardia, 4 sono nel Veneto, 2 in Piemonte, 2 in Trentino e 1 in Friuli Venezia Giulia. La selezione di questi tra le centinaia di siti palafitticoli italiani è stata un’operazione lunga e a volte difficile, che ha visto impegnati i massimi esperti italiani. Si sono selezionati siti che garantissero una rappresentatività cronologica e geografica del fenomeno in Italia, che illustrassero le principali variabili strutturali presenti, che garantissero condizioni di conservazione dei sedimenti e delle strutture, che presentassero chiare potenzialità per le future indagini e che possibilmente fossero già oggetto di valorizzazione e divulgazione. Si sono innanzitutto definite sei macroaree geografiche all’interno delle quali si è cercato di individuare i contesti più significativi.



Articolo 1 - Finalità

1. Il Monumento Naturale "I Lagazzi" ubicato nel Comune di Piadena Drizzona, istituito ai sensi della L.R. 30/11/1983 n. 86, «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e della deliberazione della Giunta regionale del 11 febbraio 2005 - n. 7/20657, e individuato nella planimetria in scala 1:2000 allegata alla suddetta deliberazione, è costituito dall'area del Monumento Naturale.

2. Il Monumento Naturale ha la finalità di:

- a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;
- b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico- ricreativi.

3. L'area è individuata dall'Allegato cartografico alla D.g.r. istitutiva, così riportato nell'estratto di mappa qui riprodotto.

Nella fattispecie il perimetro del "**Monumento Naturale I Lagazzi**" deve fare esplicito riferimento, nelle tutele, a:

- a)** cartografia indicata nelle tavole del P.G.T. vigente e rispettive Norme Tecniche;
- b)** "Tavola D – Carta delle tutele e delle salvaguardie" del vigente P.T.C.P.;
- c)** normativa del P.T.R. - P.P.R. / Regione Lombardia;
- d)** cartografia allegata al Dossier di Candidatura del "Sito palafitticolo preistorico dell'arco alpino", nonché alla tutela posta dal P.T.C.P. con fascia di inedificabilità pari a m. 150 dal limite della "buffer zone".

4. L'area del Monumento Naturale in parte infatti coincide con la Buffer Zone della Parte Componente "Lagazzi" (IT-LM-06) del sito seriale, transnazionale, iscritto nel 2011 nella Lista del Patrimonio Mondiale presso l'UNESCO, denominato "**Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino**".

5. Il presente regolamento è finalizzato alla gestione del Monumento Naturale, ai sensi del punto 4 della deliberazione della Giunta regionale del 11 febbraio 2005 - n. 7/20657.

Articolo 2 - Gestione

1. La funzione di Ente gestore del Monumento Naturale è esercitata dal Comune di Piadena Drizzona, ai sensi dell'art. 24, comma quinto, della L.R. 86/83, denominato di seguito Ente gestore, tramite i suoi organi istituzionali e secondo le rispettive competenze stabilite dallo Statuto.

Articolo 3 - Attività

1. L'Ente gestore provvede alle opere di conservazione, valorizzazione e ripristino con particolare riferimento agli aspetti di educazione ed informazione ambientale e archeologica, predisposti sulla base di studi naturalistici e archeologici dell'area.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela, l'area è stata parzialmente acquisita dall'Ente gestore, e potrà essere ulteriormente ampliata, anche in applicazione della legislazione vigente in materia di espropri.
3. L'Ente gestore provvede ad indicare i confini del Monumento Naturale con apposite tabelle segnaletiche, aventi le caratteristiche stabilite dalle disposizioni regionali.

Articolo 4 - Regime di tutela - Norme generali

1. Viste la disciplina regionale relativa ai monumenti naturali (L.R. n. 86/83), la delibera di Giunta Regionale **n. 7/20657 del 11 febbraio 2005**, nell'area del Monumento Naturale è vietato:
 - 1) realizzare edifici;
 - 2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;
 - 3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto nei programmi di gestione;
 - 4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
 - 5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
 - 6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dai programmi di gestione;
 - 7) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;
 - 8) raccogliere, danneggiare o asportare la flora spontanea, fatto salvo quanto connaturato con la normale pratica agronomica, direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
 - 9) introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque realizzare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali o vegetali;

- 10) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
- 11) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale, ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 e ss.mm.ii.;
- 12) effettuare utilizzazioni forestali di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi e fasce arboree ed arbustive, fatte salve esigenze di pubblica incolumità ed esigenze fitosanitarie;
- 13) uscire dai sentieri battuti appositamente segnalati;
- 14) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità del Monumento Naturale;
- 15) costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona;
- 16) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare campeggio e picnic;
- 17) esercitare il pascolo nell'area a bosco igrofilo;
- 18) transitare con mezzi motorizzati al di fuori del tratto di strada che collega S. Lorenzo alla cascina Belgiardino, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- 19) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti se non autorizzati.

Articolo 5 - Norme specifiche per la fruizione

- 1) Il Monumento Naturale è aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Ente gestore. L'Ente gestore si riserva la possibilità di applicare il pagamento di un biglietto di ingresso, come specificato al successivo art. 6.
- 2) Nell'area del Monumento Naturale è consentito l'ingresso ai soli pedoni lungo i sentieri segnalati. Le biciclette, monopattini o altri mezzi vanno condotti a mano.
- 3) Nell'area del Monumento Naturale dovrà essere mantenuto un comportamento civile e rispettoso verso l'ambiente naturale. È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
- 4) In coerenza con il divieto già espresso ai punti 8 e 9 del precedente art. 4, per preservare l'equilibrio biologico delle specie animali o vegetali è fatto assoluto divieto di raccogliere o

danneggiare la flora autoctona e/o di molestare o uccidere gli animali presenti naturalmente nell'area.

5) per garantire la sicurezza dei visitatori è fatto assoluto divieto di circolare nel Monumento Naturale con armi da fuoco.

6) È vietato a chiunque di occupare le aree e i sentieri del Monumento Naturale, o dislocarvi qualsiasi oggetto, tra cui, a titolo esemplificativo, attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro.

7) In coerenza con il divieto già espresso al punto 13 del precedente art. 4, vista anche la presenza di aree acquitrinose, è ribadito il divieto di uscire dai sentieri battuti appositamente segnalati;

8) È vietato accendere fuochi di qualsiasi genere e gettare fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.

9) È vietato gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori della raccolta differenziata.

10) In coerenza con il divieto di cui al punto 16 del precedente art. 4, e a maggiore specificazione, sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere, anche con volantinaggio.

11) Per la disponibilità e l'uso di aree e strutture, per manifestazioni diverse da quelle dell'articolo 4, punto 16), sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi da parte dell'Ente gestore, che potrà esigere il pagamento, o l'eventuale rimborso spese, di canone di disponibilità o di impiego dell'area e degli impianti esistenti, nonché l'osservanza di prescrizioni che saranno disposte per la salvaguardia dell'area protetta.

12) L'accesso con cani al Monumento Naturale è ammesso con guinzaglio fisso. È fatto obbligo per tutti essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi.

Articolo 6 - Disposizioni per il controllo degli accessi

1. L'Ente gestore si riserva di predisporre l'installazione di adeguati sistemi di videosorveglianza per il controllo e l'accesso all'area protetta.

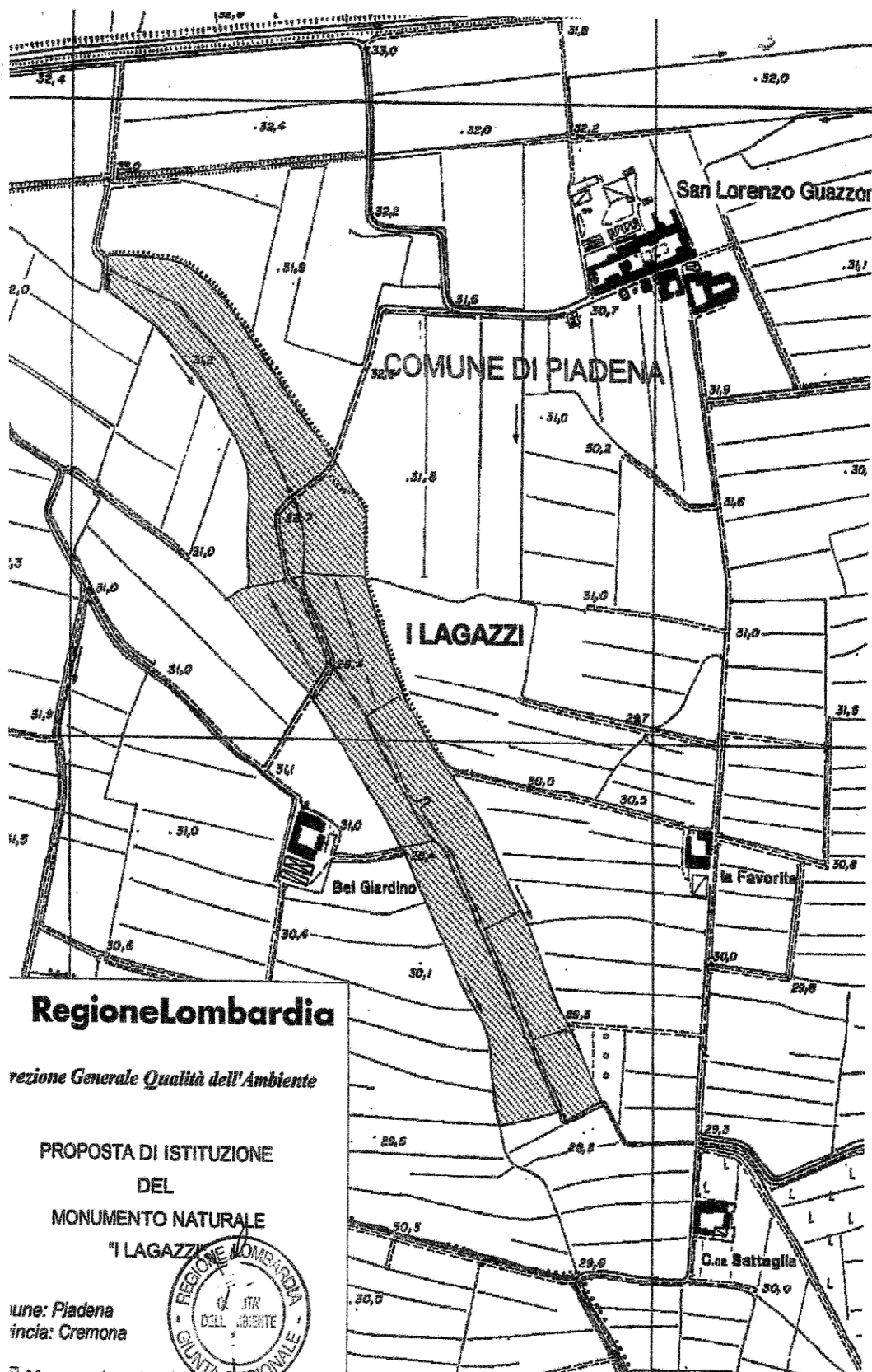
2. L'Ente gestore può applicare il pagamento di un biglietto d'ingresso anche limitatamente ad alcuni giorni dell'anno, volto al contenimento del flusso turistico e alla copertura dei costi di manutenzione del Monumento Naturale oppure per la copertura economica delle spese relative alla manutenzione da parte degli addetti. La gratuità dell'ingresso va garantita alle categorie che saranno stabilite dall'Ente gestore. L'eventuale costo del biglietto viene deliberato dall'Ente Gestore.

Articolo 7 - Vigilanza e sanzioni

1. L'Ente gestore esercita la vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente regolamento tramite proprio personale a ciò preposto o previe specifiche intese con il Corpo Carabinieri Forestali di Cremona.
2. In caso di necessità i soggetti addetti al controllo sopra indicati, potranno dare prescrizioni ai fruitori del Monumento Naturale pubblico sul comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanamento dal luogo soggetto alla disciplina del presente regolamento.
3. Ai soggetti di cui al comma precedente compete l'accertamento delle trasgressioni, ai sensi delle vigenti leggi.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e al risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale e/o ambientale arrecato.
5. La competenza all'irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme del presente regolamento spetta all'Ente gestore del Monumento.
6. Il soggetto competente provvede all'irrogazione della sanzione ai sensi della L. 689/81 e degli articoli 27, 28, 29 e 30 della L.R. 30/11/1983 n. 86.
7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente gestore del Monumento ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della L.R. 86/83.

Articolo 8 - Finanziamenti

1. L'Ente gestore provvede alla realizzazione dei programmi pluriennali di cui al precedente articolo 3 e della gestione del Monumento Naturale, mediante piani stralcio annuali finanziati con i contributi assegnati dalla Regione Lombardia in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'articolo 40 della L.R. n. 86/83, da altre leggi regionali, nonché con risorse proprie o altri finanziamenti.



Regione Lombardia

Regione Generale Qualità dell'Ambiente

PROPOSTA DI ISTITUZIONE
DEL
MONUMENTO NATURALE
"I LAGAZZI"

Comune: Piadena
Provincia: Cremona

